



Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 94 Rubrica

Misure a favore delle autorità

Art. 94a Misure tese a mantenere la radiocomunicazione mobile in caso di problemi di approvvigionamento elettrico

¹ In caso di problemi di approvvigionamento elettrico, i concessionari di radiocomunicazione mobile possono limitare il traffico delle telecomunicazioni. Ciò vale in particolare per la trasmissione di servizi video via Internet, se questa avviene principalmente a scopo di intrattenimento e rappresenta una parte consistente del volume di dati.

² Non possono essere soggetti a limitazioni:

- a. servizi d'emergenza
- b. il servizio telefonico pubblico,
- c. prestazioni ai sensi dell'articolo 90.

³ Anche i seguenti servizi di terzi forniti via Internet non possono essere limitati, a condizione che sia tecnicamente possibile escluderli dalla limitazione e che siano indicati come tali ai concessionari di radiocomunicazione mobile:

¹ RS 784.101.1

- a. avvisi e messaggi ufficiali,
- b. prestazioni del servizio universale per gli audiolesi;
- c. applicazioni di telemedicina,
- d. applicazioni che servono alla sicurezza pubblica.

Titolo prima dell'art. 96

Sezione 6: Disponibilità delle reti e dei servizi dei concessionari di radiocomunicazione mobile

Art. 96h Obbligo di prepararsi a problemi di approvvigionamento elettrico

¹ In caso di problemi di approvvigionamento elettrico, i concessionari di radiocomunicazione mobile devono adottare le misure necessarie per fornire i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 94a capoverso 2 e il servizio di accesso a Internet, nella misura in cui non sono autorizzati a limitarlo ai sensi dell'articolo 94a.

² Questi servizi devono essere garantiti nel caso dei seguenti scenari:

- a. in caso di interruzioni della rete dovute a una carenza di elettricità, a condizione che ogni interruzione non sia superiore a 4 ore, seguita da almeno 8 ore con approvvigionamento elettrico per 14 giorni consecutivi;
- b. in caso di interruzioni di corrente fino a 72 ore, che coinvolgono al massimo 1,5 milioni persone, seguite da un periodo con approvvigionamento elettrico almeno altrettanto lungo.

³ Devono essere garantiti in ogni Comune per almeno il 99 per cento dei clienti il cui indirizzo contrattuale si trova nel territorio del Comune; sono ammesse interruzioni per un massimo di 15 minuti in totale per giorno civile.

2 96i Audit

Se esiste un sospetto fondato di violazione dell'obbligo di prepararsi e risulta necessario per accertare i fatti, l'UFCOM può esigere che i concessionari di radiocomunicazione mobile si sottopongano a proprie spese a un audit o facciano verificare i loro impianti di telecomunicazione da un organismo qualificato.

Art. 96j Obbligo di fornire servizi di telecomunicazione in caso di problemi di approvvigionamento elettrico

In caso di problemi di approvvigionamento elettrico che non corrispondono agli scenari previsti all'articolo 96h, i servizi di telecomunicazione devono essere garantiti nel miglior modo possibile.

Art. 108c Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ Le misure per garantire il servizio d'emergenza vanno attuate entro il 31 dicembre 2029, quelle per garantire gli altri servizi entro il 31 dicembre 2032.

² I concessionari di radiocomunicazione mobile devono rendere conto all'UFCOM come segue:

- a. presentano un piano di attuazione entro il 30 giugno 2025;
- b. presentano annualmente un rapporto intermedio, la prima volta entro il 31 dicembre 2026 e l'ultima entro il 31 dicembre 2032.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr